



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – 2024
Scadenza versamento in acconto
(17/06/2024)

AVVISO

- L'art. 1, comma 738, della Legge di Bilancio (Legge 160/2019) ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unicacomunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, riscrivendo la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU).
- L'IMU è attualmente disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 739 – 783 dell'art. 1 della sopra richiamata Legge 160/2019.
- Le scadenze per il versamento dell'imposta non hanno subito modifiche; si ricorda, pertanto, che lunedì 17 Giugno 2024 scadrà il termine per il versamento dell'acconto IMU.
- Permane per l'anno 2024, a norma della Legge di Bilancio del 2020 (L. 160/2019, art. 1 comma 751), con decorrenza dal 1° Gennaio 2022, **l'esenzione** dall'IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, **fin quando permanga tale destinazione e non siano locati**.
- A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13 ottobre 2022 è stata totalmente riscritta la definizione di abitazione principale (art. 13, comma 2, quarto periodo, D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011), definendola il luogo ove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia. Da tale novella ne consegue, **per i membri del medesimo gruppo familiare che abbiano stabilito la residenza in immobili diversi**, la concessione dell'esenzione dal pagamento dell'IMU sancita per l'abitazione principale, **per entrambi gli immobili di rispettivo possesso** purchè vi si risieda e dimori abitualmente.
- Per **i pensionati all'estero** la riduzione dell'IMU è pari al 50%. La riduzione risulta applicabile per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, **posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia**.
- A decorrere dal 1° Gennaio 2023, da previsione dell'art. 1 commi 81 e 82 della Legge 197/2022, sono **esenti** dall'IMU gli immobili **non utilizzabili né disponibili a causa di occupazione abusiva**, per i quali sia stata presentata all'autorità giudiziaria denuncia dei reati di invasione di terreni o edifici (art. 614, c.2 o art. 633 Cod. Penale), ovvero per l'occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata l'azione giudiziaria penale. Ai fini dell'esenzione, tale condizione necessita previa comunicazione al Comune secondo le modalità telematiche stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e Finanza.
- Di seguito sono indicate le aliquote approvate per le fattispecie principali:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTE per mille
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti	8,60
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze qualora oggetto d'imposizione (solo categorie A1 – A8 e A9).	5,00
abitazioni in comodato ai parenti in linea retta (genitori/figli); Per l'applicazione dell'agevolazione (riduzione base imponibile al 50%) occorre contratto di comodato registrato ed il possesso dei requisiti previsti all'articolo 1, comma 747 lettera "c" legge 27 dicembre 2019, n.160 e smi	8,60
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica.	8,60
Immobili ad uso produttivo (categoria D). Quota stato.	7,60
Immobili ad uso produttivo (categoria D). Quota comune.	3,00
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita.	0,00
Aree fabbricabili.	8,60
Terreni agricoli.	0,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale.	1,00

Detrazioni d'imposta IMU 2024

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazioni di imposta
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (Solo categorie A1, A8 e A9).	€ 200,00

- Per tutti i contribuenti, il versamento deve essere effettuato mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali indicando il codice catastale del Comune di Montavano (F391) e gli appositi codici tributo.
- Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune ovvero di consultare il sito www.comune.montavano.cb.it

Il Funzionario Responsabile IMU
Dott. Piacentino Salati